



Istruzioni sugli oli minerali

Distinta dei pagamenti in ritardo / interessi di mora

1 Basi legali

Il credito fiscale sorge con l'immissione in consumo delle merci (art. 4 Legge sull'imposizione degli oli minerali, LIOM; RS 641.61), ovvero per le merci importate, il momento della loro immissione in libera pratica doganale, mentre per le merci in depositi autorizzati, il momento in cui esse lasciano il deposito. In caso del carburante utilizzato per il rifornimento degli aeromobili, tale momento è legato al rilascio della bolletta di scorta valida tre mesi (BS-3M).

Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 LIOM, l'imposta è esigibile nel momento in cui sorge il credito fiscale.

Secondo l'articolo 44 capoverso 4 dell'Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOM; RS 641.611), il credito fiscale deve essere pagato entro il 15° giorno del mese che segue il giorno in cui l'imposta diventa esigibile.

A titolo di concessione, il termine di pagamento per crediti fiscali derivanti dal bollettino di scorta valido tre mesi (BS-3M; ovvero dal tipo di fatturazione 3), scaricato il mese seguente il suo rilascio, è stato prorogato al 20 giorno del mese che segue il giorno dell'esigibilità.

Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 LIOM, in caso di ritardi nel pagamento dell'imposta, è dovuto un interesse di mora. Giusta l'ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali e l'interesse di mora per l'imposta sugli oli minerali (RS 641.612), tale interesse è del 4 %.

Per motivi di carattere economico-amministrativo, si rinuncia alla fatturazione se l'importo dell'interesse di mora è inferiore a 100 franchi.

2 Tipi di fatturazione

Tipo 1 Crediti fiscali e correzioni risultanti dalla dichiarazione fiscale periodica

Per i depositari autorizzati, i proprietari di scorte obbligatorie e gli importatori con autorizzazione, il termine di pagamento per l'importo d'imposta dovuto in base alla dichiarazione fiscale periodica decorre sino al 15° giorno del mese che segue il giorno dell'esigibilità.

Per quanto riguarda le correzioni della dichiarazione fiscale periodica, il termine di pagamento corrisponde a quello del periodo fiscale in cui il credito fiscale era esigibile.

L'interesse di mora è calcolato dal 16° giorno del mese che segue il giorno dell'esigibilità.

Tipo 2 Crediti fiscali risultanti dai bollettini di scorta (validità 30 giorni)

Il credito fiscale sorge se la procedura con bolletta di scorta valida 30 giorni è stata conclusa dopo la scadenza del termine di validità.

In questo caso l'interesse di mora è calcolato a partire dal 16° giorno del mese che segue il giorno dell'esigibilità (data del rilascio della bolletta di scorta).

Se la procedura non è conclusa regolarmente (p. es. la merce è stata consegnata direttamente al destinatario finale anziché portata nel deposito), vi è un'eventuale riscossione dell'interesse di mora secondo il tipo 1.

Tipo 3 Crediti fiscali risultanti dai bollettini di scorta (validità 3 mesi)

Il contribuente (in generale il fornitore di carburante) allestisce una dichiarazione fiscale concernente i rifornimenti effettuati durante il periodo di imposizione (mese civile) mediante il modulo 45.35. Gli uffici doganali di controllo competenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ne verificano la correttezza e ordinano eventuali rettifiche. Dopo l'accettazione da parte del livello locale competente, la dichiarazione fiscale viene trasmessa all'ambito Imposta sugli oli minerali per l'allestimento della decisione fiscale (fattura).

La verifica e l'accettazione della dichiarazione fiscale da parte del livello locale competente, la trasmissione dei documenti per posta e il relativo trattamento presso l'ambito Imposta sugli oli minerali richiedono un dispendio di circa 3 giorni lavorativi.

Il credito fiscale risultante dai bollettini di scorta validi 3 mesi sorge come segue.

Scarico totale

La procedura di trasporto di carburante non imposto destinato al rifornimento di aeromobili (c.d. procedura con bolletta di scorta) deve essere ultimata al più tardi dopo tre mesi. Le bollette di scorta possono essere scaricate in un mese (scarico totale) oppure durante il periodo di tre mesi (scarico parziale). Occorre tuttavia distinguere tra le prescrizioni procedurali (al massimo 90 giorni di tempo per lo scarico delle BS-3M) e la riscossione dell'interesse di mora.

Il credito fiscale derivante dalla dichiarazione fiscale mensile deve essere pagato entro il 20 giorno che segue il giorno dell'esigibilità (data del rilascio della bolletta di scorta).

L'interesse di mora è calcolato dal 21 giorno del mese che segue il giorno dell'esigibilità.

Scarico parziale

- Per quantità non esenti dall'imposta dichiarate per l'imposizione nel periodo del rilascio della BS-3M, se il relativo importo non è stato versato entro i termini stabiliti:

L'interesse di mora è calcolato dal 21 giorno del mese che segue il giorno dell'esigibilità (data del rilascio della bolletta di scorta).

- Per le quantità non esenti dall'imposta dichiarate per l'imposizione in un periodo successivo a quello del rilascio della BS-3M:

L'interesse di mora è calcolato dal 16° giorno del mese che segue il giorno dell'esigibilità (data del rilascio della bolletta di scorta).

Modo di procedere per evitare gli interessi di mora

Osservando le raccomandazioni riportate di seguito è in linea di massima possibile evitare l'interesse di mora.

- Presentare la dichiarazione fiscale presso il livello locale competente entro la prima settimana (5 giorno) del mese che segue il rifornimento;
- disbrigo immediato di eventuali domande e rettifiche;
- pagamento immediato del credito fiscale;
- trascrivere le quantità di carburante per aeromobili non esenti dall'imposta su bollette nuove e quelle esenti su bollette vecchie;
- se si ricorre regolarmente al termine di tre mesi per lo scarico completo di una BS-3M e se sono state fornite regolarmente quantità elevate di carburante per aeromobili non esenti dall'imposta, come alternativa è possibile passare alla procedura di restituzione (vedi anche cifra 4.7.11.2 del regolamento 09 Imposta sugli oli minerali).

L'UDSC s'impegna a elaborare tempestivamente le dichiarazioni fiscali presentate

Tipo 4 Altri crediti fiscali

Riscossione posticipata sulla base di dichiarazioni fiscali separate, altre decisioni dell'autorità fiscale, fra l'altro crediti per l'interesse di mora e altro.

Il credito fiscale sorge con la fatturazione (data della decisione fiscale).

L'interesse di mora è calcolato nel rispetto del termine di pagamento (condizione «pagabile subito» = entro 5 giorni).

3 Spiegazioni relative alle singole rubriche

Di seguito figurano le spiegazioni relative alle singole rubriche elencate nella distinta dei pagamenti ritardati / interessi di mora.


Rubriche	Spiegazioni
Sys.-Nr.	Numero di riferimento interno (n. di sistema) dell'ambito Imposta sugli oli minerali
Fakt.-Nr.	In caso di crediti fiscali derivanti dalla dichiarazione fiscale periodica, il «Fakt.-Nr.» costituisce un numero interno dell'ambito Imposta sugli oli minerali. In tutti gli altri casi si tratta del numero della decisione (della fattura).
Fakturierung	Data della fattura (esclusivamente tipo 4)
Bew.-Nr.	Numero della bolletta di scorta (tipo 2 e 3) Numero di riferimento o numero dell'incarto (tipo 4)

Istruzioni sugli oli minerali | Distinta dei pagamenti in ritardo / interessi di mora

Fälligkeit	Giorno fino al quale il credito fiscale deve essere pagato	
Rechnungsbetrag	Totale del credito fiscale	
Bel.-Nr.	Numero interno dell'ambito Imposta sugli oli minerali concernente l'importo versato	
Belegart / Karenz	Modo di pagamento	Carenza (numero di giorni)
	Banca Posta	0 3
	<p>Il termine di carenza può superare i 3 giorni se il giorno del termine di scadenza + la carenza cade di sabato, domenica o un giorno festivo ordinario. Sono considerati giorni festivi ordinari:</p> <p>Capodanno, 2 gennaio, Venerdì Santo, lunedì di Pasqua, Ascensione, lunedì di Pentecoste, giorno della festa nazionale (1 agosto), Natale e il giorno di Santo Stefano</p>	
Zahlungsbetrag	Ammontare dell'importo versato	
Buch.Datum	Data del pagamento (giorno in cui l'importo è stato accreditato sul conto dell'UDSC presso la Banca nazionale Svizzera o sul conto postale dell'UDSC)	
VZ-Tage	<p>Giorni per i quali è riscosso un interesse di mora. Il calcolo avviene come segue:</p> <p>dalla data dell'esigibilità (termine di pagamento) fino al «Buch.Datum» (accredito del pagamento), dedotto eventuale termine di carenza</p>	
Zinsbetrag	Interesse di mora dovuto. Il tasso d'interesse ammonta al 4 % p.a. Gli importi inferiori a 1 franco non sono dovuti.	

4 Grafico degli interessi di mora (3M-BS)

Da queste disposizioni emerge schematicamente la seguente situazione. La situazione iniziale è una 3M-BS che viene aperta il 5 gennaio per 10 milioni di litri. Di questi, 3 milioni di litri sono già consegnati in gennaio e di conseguenza dichiarati per la tassazione in febbraio.



- Per il tax ruling sui primi 3 milioni di litri (consegnati a gennaio), gli interessi di mora saranno addebitati a partire dal 21 febbraio compreso in caso di ritardo nel pagamento.
- Mentre per la(e) sentenza(e) fiscale(i) sui restanti 7 milioni di litri, gli interessi di mora sarebbero sempre calcolati a partire dal 16 febbraio compreso.